

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DAL _____ AL _____

tra

il **Comune di Fiumicino**, con sede in Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa n. 78 – 00054 Fiumicino (RM), rappresentato dal in qualità di Dirigente dell'Area Ambiente e Riserva, Strategia del Territorio e Progettazione – Project Financing – Fondi Strutturali – Agricoltura, Caccia e Pesca – Servizio di Protezione Civile, domiciliato per la carica presso la sede comunale,

e

l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata....., con sede legale in, C.F., iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, rappresentata dal/dalla....., in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, di seguito denominata anche "O.d.V.",

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato e, all'art. 56, disciplina le convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", definisce il Servizio nazionale della protezione civile e disciplina le attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze e il soccorso e l'assistenza alla popolazione;
- il medesimo Decreto Legislativo n. 1/2018 individua i Sindaci quali autorità territoriali di protezione civile e disciplina le relative funzioni;
- la Legge della Regione Lazio n. 2 del 26 febbraio 2014 e ss.mm.ii. disciplina l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 108, lettera c), comma 6, attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il Comune di Fiumicino è dotato di un proprio Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/02/2024, che prevede il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio comunale;
- con Decreto Sindacale n. 5 del 27/02/2026 è stato istituito il Centro Operativo Comunale (COC);
- con Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato l'Avviso Pubblico avente ad oggetto la "Selezione di Organizzazioni di Volontariato finalizzata alla stipula di una convenzione per la collaborazione nelle attività di protezione civile per 24 mesi dalla data di attivazione";
- l'O.d.V. ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso e indicando le attività, le specializzazioni, i volontari, i mezzi e le attrezzature che intende mettere a disposizione del Comune;
- con Determinazione Dirigenziale n. del è stata approvata la graduatoria finale della procedura di selezione e l'O.d.V. è risultata utilmente collocata ai fini della stipula della presente Convenzione;
- l'O.d.V. ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Fiumicino nelle attività di protezione civile secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dall'Avviso e dalla presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attività e durata

Il Comune di Fiumicino si avvale della collaborazione dell'O.d.V., nell'ambito del Servizio comunale di Protezione Civile, per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso Pubblico e dichiarate dall'O.d.V. in sede di partecipazione alla procedura di selezione.

In particolare, l'O.d.V. assicura, secondo le proprie disponibilità e capacità operative, le seguenti attività:

a) assistenza e informazione/formazione dei cittadini, in occasione di eventi programmati dall'Amministrazione Comunale o in situazioni di emergenza;

b) monitoraggio e presidio del territorio, anche mediante l'impiego di droni, in caso di emergenza e/o nelle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme, con gestione delle aree di attesa della popolazione, supporto nelle attività di interesse pubblico, assistenza alla popolazione in strutture e aree delimitate e/o interdette e supporto nelle attività di primo intervento volte alla delimitazione di aree a rischio;

c) attività antincendio boschivo e/o di interfaccia, comprese le attività di prevenzione mediante pattugliamento del territorio, anche con droni, e l'intervento in caso di emergenza e/o nelle fasi operative previste dal vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

d) attività connotate da natura specialistica, inerenti alle specializzazioni disciplinate dalla D.G.R. Lazio n. 18/2019, relativamente alle specializzazioni per le quali l'O.d.V. abbia dichiarato la propria disponibilità e il possesso dei relativi requisiti:

- d.1 Idraulica;
- d.2 Alluvionale e soccorso in superficie e/o soccorso in acque interne;
- d.3 Neve;
- d.4 Tele-Radio Comunicazioni;
- d.5 Assistenza psicosociale;
- d.6 Unità cinofile da ricerca in superficie, soccorso e salvataggio;

e) partecipazione alle esercitazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti, in relazione a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile;

f) recupero api e soppressione imenotteri aculeati, relativamente alle attività per le quali l'O.d.V. abbia dichiarato la propria disponibilità, con particolare riferimento agli interventi su aree e strutture pubbliche del territorio comunale;

g) concorso, con o senza unità cinofile, nelle attività di ricerca di persone scomparse/disperse, con disponibilità di almeno una squadra di n. 3 volontari aventi formazione specifica in materia di cartografia e orienteering;

h) attività di assistenza sanitaria, ove dichiarata dall'O.d.V., mediante la messa a disposizione delle risorse e dei mezzi sanitari previsti dalla candidatura e dalla normativa applicabile;

i) attività di divulgazione della cultura di protezione civile, nell'ambito di iniziative di interesse istituzionale.

Le attività di cui al presente articolo saranno svolte esclusivamente per le specializzazioni e per le risorse effettivamente dichiarate dall'O.d.V. in sede di candidatura e risultate oggetto di valutazione nell'ambito della procedura di selezione.

L'O.d.V. dovrà garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti tecnico-operativi richiesti per ciascuna attività e/o specializzazione oggetto della presente Convenzione.

Le attività saranno svolte a seguito di attivazione da parte del Comune di Fiumicino secondo le modalità operative definite dal Servizio comunale di Protezione Civile.

La presente Convenzione ha durata di 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione, e precisamente dal al

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività dell'O.d.V. non hanno natura sostitutiva delle attività istituzionali del personale del Comune di Fiumicino e non determinano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, subordinazione, collaborazione o dipendenza tra il Comune e i volontari dell'O.d.V.
2. L'attività di volontariato è prestata dai singoli volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per finalità solidaristiche, nell'ambito dell'O.d.V. di appartenenza.
3. L'O.d.V. mette a disposizione del Comune i volontari, i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, nei limiti delle disponibilità e delle capacità operative dichiarate.
4. I volontari operano nel rispetto delle direttive impartite dall'autorità di protezione civile competente e sotto il coordinamento del Servizio comunale di Protezione Civile.
5. In nessun caso i volontari potranno svolgere compiti di ordine pubblico e sicurezza o attività riservate agli organi di polizia, né espletare servizi di polizia stradale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente e dalle competenze attribuite alle diverse componenti istituzionali.

Art. 3 – Procedure di attivazione e svolgimento delle attività

1. Le attività e gli impegni derivanti dalla presente Convenzione dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente, del Piano Comunale di Protezione Civile, delle disposizioni impartite dal Comune e della disponibilità dichiarata dall'O.d.V.
2. L'attivazione dell'O.d.V. avverrà mediante le modalità di comunicazione stabilite dal Servizio comunale di Protezione Civile.
3. L'O.d.V., ricevuta l'attivazione, dovrà comunicare tempestivamente la propria disponibilità e procedere al dispiegamento delle risorse richieste secondo le modalità e i tempi indicati dal Comune.
4. L'O.d.V. è tenuta a mantenere attivo un recapito telefonico di reperibilità 24 ore su 24, per tutta la durata della Convenzione.
5. L'O.d.V. non potrà interrompere o abbandonare le attività assegnate senza averne preventivamente informato il Servizio comunale di Protezione Civile, salvo situazioni di pericolo per l'incolumità dei volontari o altre comprovate ragioni di forza maggiore.
6. Eventuali impedimenti, indisponibilità o malfunzionamenti delle risorse dichiarate dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune.

Art. 4 – Impegni dell'O.d.V.

4.1 Impegni generali

L'O.d.V. si impegna a:

- a) fornire la propria collaborazione al Comune di Fiumicino per le attività oggetto della presente Convenzione;
- b) attivarsi tempestivamente per i servizi richiesti nelle aree assegnate;
- c) partecipare alle esercitazioni di protezione civile organizzate o coordinate dal Comune, secondo quanto previsto dall'Avviso;
- d) mantenere attivo un recapito telefonico di reperibilità H24;
- e) assicurare la presenza di volontari operativi, formati e assicurati in numero non inferiore a 15 unità per tutta la durata della Convenzione;

- f) mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- g) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite in sede di candidatura;
- h) mettere a disposizione i mezzi e le attrezzature indicati in sede di partecipazione;
- i) comunicare tempestivamente eventuali indisponibilità, sostituzioni, dismissioni o variazioni relative ai mezzi e alle attrezzature;
- j) astenersi dall'utilizzo dei mezzi, delle pettorine/fratini e dei simboli identificativi della Protezione Civile in attività non espressamente autorizzate;
- k) fornire, su richiesta del Comune, documentazione, rapporti, attestazioni e ogni altra informazione necessaria alla verifica del corretto svolgimento delle attività;
- l) consentire gli accertamenti e i controlli disposti dal Comune ai sensi della presente Convenzione e della normativa vigente.

4.2 Assicurazione, DPI, visite mediche e formazione

L'O.d.V. garantisce che i volontari impegnati nelle attività operative siano dotati:

- a) di assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- b) di idonei dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni applicabili al volontariato di protezione civile;
- c) delle visite mediche eventualmente previste dalla normativa vigente in relazione alle attività svolte;
- d) della formazione e delle abilitazioni richieste per le attività e specializzazioni alle quali sono destinati;
- e) dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'impiego nelle attività di protezione civile.

L'O.d.V. dovrà produrre, a richiesta del Comune:

- copia della documentazione attestante l'assicurazione dei volontari;
- documentazione aggiornata relativa alla formazione e alle abilitazioni;
- documentazione relativa all'idoneità sanitaria, ove richiesta.

La verifica dell'aggiornamento della documentazione relativa ai volontari rimane di competenza e responsabilità del Legale Rappresentante dell'O.d.V.

4.3 Automezzi e attrezzature

L'O.d.V. assicura che gli automezzi e le attrezzature messi a disposizione per le attività oggetto della Convenzione siano:

- a) di proprietà dell'O.d.V. ovvero concessi in comodato d'uso gratuito da Enti/Istituzioni, nei casi ammessi dalla normativa e dall'Avviso;
- b) custoditi e prontamente disponibili sul territorio del Comune di Fiumicino, salvo esigenze operative o emergenziali preventivamente comunicate;
- c) omologati e conformi all'uso previsto;
- d) conformi alle disposizioni vigenti in materia di circolazione e sicurezza;
- e) regolarmente revisionati, ove previsto;
- f) muniti delle necessarie coperture assicurative in corso di validità.

L'O.d.V. dovrà produrre, a richiesta del Comune:

- copia dei libretti di circolazione;

- copia delle polizze assicurative;
- documentazione attestante la disponibilità giuridica dei mezzi, ove non di proprietà;
- documentazione relativa alle attrezzature;
- documentazione fotografica comprovante lo stato e l'allestimento dei mezzi.

L'O.d.V. si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai mezzi e alle attrezzature dichiarati in sede di candidatura, indicando, ove previsto, la targa del mezzo o il numero identificativo univoco dell'attrezzatura.

La mancata disponibilità delle risorse dichiarate potrà comportare, previa comunicazione di avvio del procedimento, la rimodulazione dell'importo massimo assegnato all'O.d.V., secondo quanto previsto dall'Avviso.

Art. 5 – Importo massimo e ripartizione delle risorse

1. In relazione alla posizione conseguita nella graduatoria e alla fascia di punteggio attribuita in sede di selezione, al fine di sostenere le attività oggetto della presente Convenzione, è attribuito un importo massimo di rimborso per l'O.d.V. pari a: €
2. Il predetto importo costituisce limite massimo di rimborso e non costituisce corrispettivo per l'attività svolta dall'O.d.V.
3. L'importo effettivamente riconoscibile sarà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate, ammissibili e strettamente connesse alle attività oggetto della Convenzione.
4. L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica della documentazione prodotta e alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dall'Amministrazione.
5. Qualora nel corso della Convenzione vengano meno i requisiti relativi a mezzi, attrezzature, volontari formati o specializzazioni dichiarate, l'Amministrazione procederà, previa comunicazione di avvio del procedimento e nel rispetto dei principi di partecipazione e contraddittorio, alla rimodulazione dell'importo massimo assegnato, secondo quanto previsto dall'Avviso.
6. In ogni caso, il rimborso non potrà eccedere l'importo massimo complessivamente assegnato all'O.d.V., salvo eventuali modifiche formalmente autorizzate dall'Amministrazione nei casi consentiti.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle richieste di rimborso

L'O.d.V. presenterà la richiesta di rimborso con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

La richiesta dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate dal Servizio comunale di Protezione Civile e dovrà contenere almeno:

- a) istanza di rimborso sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- b) elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento;
- c) documentazione giustificativa delle spese;
- d) relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
- e) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante che le spese sono state effettivamente sostenute, sono riferibili alle attività oggetto della Convenzione e non sono state oggetto di altri rimborsi, contributi o corrispettivi;
- f) ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Il Comune potrà richiedere chiarimenti, integrazioni o documentazione ulteriore ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese.

La liquidazione sarà effettuata a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria amministrativa e contabile.

Art. 7 – Spese rimborsabili e rendicontazione

Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e strettamente funzionali alle attività oggetto della Convenzione, nei limiti dell'importo massimo assegnato e nel rispetto dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono ammissibili le spese definite nell'avviso pubblico all'art. 12.

Per ciascuna categoria di spesa dovranno essere prodotti i documenti fiscali e contabili idonei a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la sua riferibilità alle attività oggetto della Convenzione.

Le spese non adeguatamente documentate, non direttamente connesse alle attività convenzionate o eccedenti il limite massimo assegnato non saranno rimborsate.

Spese non rimborsabili

Non sono rimborsabili le spese definite all'art. 13 dell'Avviso pubblico.

In ogni caso, l'Amministrazione riconoscerà esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate e non sarà riconosciuto alcun compenso per l'attività di volontariato.

Art. 8 – Controlli e accertamenti

Il Comune di Fiumicino potrà effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di accertare:

- a) la veridicità delle dichiarazioni rese dall'O.d.V. in sede di partecipazione;
- b) il mantenimento dei requisiti richiesti;
- c) la disponibilità e l'effettiva operatività dei mezzi e delle attrezzature dichiarati;
- d) la regolare esecuzione delle attività oggetto della Convenzione;
- e) la correttezza e ammissibilità delle spese rendicontate.

I controlli potranno essere effettuati mediante personale tecnico e amministrativo dell'Amministrazione o mediante altri soggetti competenti individuati secondo la normativa vigente.

L'O.d.V. è tenuta a collaborare agli accertamenti e a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Qualora dagli accertamenti emergano carenze dei requisiti o delle risorse dichiarate, si procederà secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dall'Avviso.

Art. 9 – Penalità per indisponibilità

1. Qualora, a seguito di regolare attivazione, l'O.d.V. risulti indisponibile allo svolgimento delle attività richieste, salvo comprovati e oggettivi motivi giustificativi, il Comune potrà procedere all'applicazione delle misure previste dal presente articolo, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.
2. In relazione alla gravità e alla reiterazione dell'inadempimento, potrà essere disposta una riduzione dell'importo ancora oggetto di istruttoria ai fini della liquidazione, nella misura stabilita dall'Amministrazione in relazione alla specifica violazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e contraddittorio.
3. La reiterazione delle indisponibilità e degli inadempimenti potrà costituire presupposto per la risoluzione della Convenzione nei casi previsti dal successivo art. 10.
4. Restano ferme le ipotesi di rimodulazione dell'importo massimo assegnato derivanti dal venir meno dei requisiti e delle risorse dichiarate.

Art. 10 – Risoluzione e revoca della Convenzione

1. La presente Convenzione potrà essere risolta nei casi di grave o reiterato inadempimento agli obblighi assunti dall'O.d.V., previa comunicazione di avvio del procedimento e valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate dall'Organizzazione.

2. Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione:

- a) il reiterato mancato adempimento agli obblighi di attivazione, senza giustificato motivo;
- b) il reiterato mancato svolgimento delle attività per le quali l'O.d.V. si è resa disponibile;
- c) il mancato mantenimento dei requisiti essenziali richiesti dall'Avviso;
- d) l'accertata indisponibilità delle risorse dichiarate, quando tale indisponibilità comprometta in modo significativo lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
- e) l'utilizzo improprio dei mezzi, delle attrezzature, delle pettorine/fratini o dei simboli della Protezione Civile;
- f) la violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza, assicurazione, formazione o impiego dei volontari;
- g) il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli previsti dalla Convenzione.

In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di carenza iniziale o sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità, l'Amministrazione procederà, a seconda dei casi, alla revoca o all'annullamento in autotutela degli atti adottati, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

La risoluzione della Convenzione comporta la rideterminazione dell'importo massimo rimborsabile in proporzione al periodo di effettiva vigenza della Convenzione, fermo restando il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili fino alla data di efficacia della risoluzione.

Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e dagli atti della procedura di selezione.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Ove applicabile, l'O.d.V. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. L'O.d.V. si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e i dati dei soggetti autorizzati ad operare sul medesimo, ove richiesti dalla normativa applicabile.

Art. 12 – Responsabilità

- 1. L'O.d.V. è responsabile dell'organizzazione e della gestione dei propri volontari e delle risorse messe a disposizione nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione.
- 2. L'O.d.V. garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione, sicurezza, formazione, equipaggiamento e impiego dei volontari.
- 3. Il Comune non assume alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione nei confronti dei volontari dell'O.d.V.
- 4. L'O.d.V. risponde degli eventuali danni derivanti da condotte imputabili alla stessa o ai propri volontari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle coperture assicurative obbligatorie.

Art. 13 – Responsabile della Convenzione

- 1. Il Responsabile del procedimento relativo alla presente Convenzione è il Dirigente Area Ambiente e Riserva, Strategia del Territorio e Progettazione – Project Financing – Fondi Strutturali – Agricoltura, Caccia e Pesca – Servizio di Protezione Civile.
- 2. Il Comune potrà individuare, con separato atto, specifici referenti per il coordinamento operativo, la verifica delle attività e l'istruttoria delle richieste di rimborso.
- 3. L'O.d.V. individua quale proprio referente operativo il/la Sig./Sig.ra, reperibile al numero..... e all'indirizzo e-mail..... e PEC.....

Art. 14 – Durata, modifiche e integrazioni

- 1. La presente Convenzione ha durata di 24 mesi dalla data di attivazione, dal al

2. Eventuali modifiche e integrazioni alla Convenzione dovranno essere formalizzate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.
3. La durata della Convenzione potrà essere prorogata esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dagli atti della procedura, previa adozione degli atti amministrativi necessari.

Art. 15 – Foro competente e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del D.Lgs. n. 1/2018, della normativa regionale in materia di protezione civile, del Piano Comunale di Protezione Civile, nonché le ulteriori disposizioni normative applicabili.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Civitavecchia, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
3. La presente Convenzione costituisce integrazione e attuazione degli obblighi già assunti dall'O.d.V. mediante la partecipazione all'Avviso Pubblico e deve essere interpretata in coerenza con quest'ultimo.

Art. 16 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato 1 – Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. del

Allegato 2 – Domanda di partecipazione dell'O.d.V. e relative dichiarazioni;

Allegato 3 – Scheda dei volontari operativi;

Allegato 4 – Scheda dei mezzi e delle attrezzature messi a disposizione;

Allegato 5 – Scheda delle attività e delle specializzazioni per le quali l'O.d.V. ha dichiarato la propria disponibilità;

Letto, confermato e sottoscritto.

Fiumicino, li _____

PER IL COMUNE DI FIUMICINO

Il Dirigente dell'Area Ambiente e Riserva, Strategia del Territorio e Progettazione – Project Financing – Fondi Strutturali – Agricoltura, Caccia e Pesca – Servizio di Protezione Civile:

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Il Legale Rappresentante:
